

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Ai gentili Clienti
Loro sedi

Melzo, 12/07/2017

CIRCOLARE INFORMATIVA

LE NOVITA' DELLA MANOVRA CORRETTIVA

È stata recentemente pubblicata in G.U. la legge n. 96/2017 di conversione del D.L. 50/2017 (cd. “Manovra correttiva”), **in vigore dal 24/06/2017**. Si riepilogano di seguito le disposizioni contenute, evidenziando le novità.

SPLIT PAYMENT

Viene confermata, **a decorrere dal 1° luglio 2017**, l'applicazione dello split-payment ad una serie di nuovi soggetti, con le seguenti estensioni nel suo ambito applicativo:

- a) ai **lavoratori autonomi** (tramite l'abrogazione del comma 2 dell'art. 17-ter. che, nella sua versione originaria, escludeva i compensi per prestazioni di servizi soggetti a ritenuta);
- b) ad **ulteriori enti pubblici**.

L'Agenzia Entrate, con le circolari n. 1/E e n. 15/E del 2015, aveva individuato l'ambito soggettivo di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti comprendendo:

- Stato e altri soggetti qualificabili come organi dello Stato, ancorché dotati di autonoma personalità giuridica, ivi compresi, ad esempio, le istituzioni scolastiche e le istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
- enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane) e consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'art. 31 del testo unico degli enti locali (TUEL). Rientrano in questa categoria anche le Comunità montane, le Comunità isolate e le Unioni di Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.), comprese le Unioni regionali delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- istituti universitari e Consorzi interuniversitari costituiti, ai sensi dell'art. 91 del D.P.R. 382/1980, per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate;

1

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

- aziende sanitarie locali ed enti pubblici subentrati ai soggetti del servizio sanitario nazionale nell'esercizio di funzioni amministrative e tecniche;
- enti ospedalieri, ad eccezione degli enti ecclesiastici che esercitano assistenza ospedaliera, i quali, ancorché dotati di personalità giuridica, operano in regime di diritto privato;
- enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico (I.R.C.C.S.);
- enti pubblici di assistenza e beneficenza, ossia, Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB) e Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP);
- enti pubblici di previdenza (INPS, Fondi pubblici di previdenza);
- Commissari delegati per la ricostruzione a seguito di eventi calamitosi che gestiscono fondi di apposite contabilità speciali;
- Consorzi di Bacino imbrifero montani.

La nuova formulazione della norma, dal 1° luglio 2017, ha ampliato i destinatari comprendendo:

- Aziende speciali della C.C.I.A.A.;
- Ordini professionali;
- Enti ed istituti di ricerca;
- Agenzie fiscali;
- Autorità amministrative indipendenti (Es. Agcom);
- Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (Arpa);
- Automobile club provinciali;
- Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran);
- Agenzia per L'Italia digitale (Agid);
- Inail;
- Istituto per lo studio e la prevenzione oncologica (Ispo);
- Banca d'Italia;
- Comitato olimpico nazionale italiano (Coni);
- Società controllate direttamente dai Ministeri e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri (Es. Rai);
- Società controllate direttamente dagli enti pubblici territoriali;
- Società quotate nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.

Il MEF ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l'elenco completo dei destinatari dello split payment suddivisi per categoria di appartenenza, contenente 29.440 soggetti. Il link ove reperire l'elenco completo è il

2

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

seguinte: http://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-nazionale/Manovra-di-Bilancio-2017/Scissione-dei-Pagamenti-d.l.-n.-50_2017/

Data la portata della norma è possibile che, per alcuni enti o società, vi sia una situazione di incertezza nell'individuazione dei contribuenti soggetti al regime, anche dopo la consultazione degli elenchi predisposti dal MEF. Pertanto, in sede di conversione del Decreto Legge è stato previsto che, **su richiesta dei cedenti o prestatori, i cessionari o i committenti devono rilasciare un documento attestante la loro riconducibilità a soggetti per i quali si applicano le disposizioni in esame.** Saranno quindi soggetti all'applicazione dello split payment i cedenti ed i prestatori in possesso di tale documentazione.

COMPENSAZIONE DEI CREDITI > 5.000,00 EURO E VISTO DI CONFORMITÀ

Il D.L. 50/2017 nell'intento di migliorare il contrasto agli abusi verificatisi in passato, ha introdotto una serie di regole più restrittive per l'utilizzo in compensazione orizzontale dei crediti d'imposta; la norma in particolare interesserà una vasta platea di soggetti in quanto è prevista:


- a) **la riduzione generalizzata da € 15.000 ad € 5.000** del limite annuo di **utilizzo dei crediti tributari** oltre il quale è obbligatorio il **visto di conformità** (o dichiarazione sostitutiva dell'organo di controllo). A tal proposito si segnala che così come indicato dal CNDCEC **l'onorario dovuto** al professionista che appone il visto di conformità potrà variare **dallo 0,5% al 2%** (calcolato sull'importo del credito). Apposita comunicazione contenente il preventivo di spesa verrà inviata a breve a tutti i soggetti interessati.
- b) in caso di **violazione all'obbligo di apposizione del visto** di conformità/dichiarazione sostitutiva (cioè in presenza di loro assenza o di apposizione da parte di soggetto non abilitato) viene previsto:
 - * l'applicazione di una sanzione (in precedenza non prevista), oltre a credito e interessi che verrà notificata attraverso un atto di recupero con valenza accertativa;
 - * in caso di mancato versamento entro 60 gg, le somme **iscritte a ruolo non sono compensabili.**
- c) **l'utilizzo obbligatorio** dei canali telematici, **Entratel/Fisconline**, in caso di presentazione di **Mod. F24 con compensazione di crediti di qualunque importo.**

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale


Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Per maggior chiarezza si riportano i seguenti schemi:



Attenzione: la norma si applica anche alle compensazioni IVA infrannuali (mod. TR).



- **NOVITA'**: DECORRENZA DEL TERMINE PER COMPENSAZIONE DEI CREDITI: la compensazione del credito annuale o infrannuale Iva per importi superiori a € 5.000 annui, può essere effettuata **a partire dal 10° giorno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge.
- **NOVITA'**: SCARTO PER SUPERAMENTO LIMITE DELLA COMPENSAZIONE: scarto del modello F24 nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione risulti superiore al limite massimo dei crediti compensabili.

VOUCHER

La legge di conversione introduce una nuova tipologia di prestazione di **lavoro autonomo occasionale**, riferito alle attività lavorative con le seguenti caratteristiche, nel corso di un anno:

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

LIMITE DEI COMPENSI	
Prestatore	€. 5.000 con riferimento alla totalità degli utilizzatori
Utilizzatore	€. 5.000 con riferimento alla totalità dei prestatori
Entrambi	€. 2.500 da ciascun utilizzatore nei confronti del medesimo prestatore

Utilizzatori

La norma procede a disciplinare in via tassativa sia la natura degli utilizzatori del lavoro autonomo occasionale che, in alcuni casi, le mansioni a cui possono essere adibiti.

In particolare si tratta delle situazioni seguenti:

▪ persone fisiche "private" per attività quali:
- piccoli lavori domestici, compresi lavori di giardinaggio / pulizia / manutenzione
- assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità
- insegnamento privato supplementare
▪ gli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a 5 lavoratori subordinati a tempo indeterminato
▪ le imprese del settore agricolo, solo nel caso in cui i prestatori siano:
- pensionati titolari di pensione di vecchiaia o invalidità
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un indeterminato
- persone disoccupate, come definite dall'art. 19, D.Lgs. n. 150/2015
- percettori di prestazioni integrative del salario, di reddito di inclusione (REI) ovvero di altre prestazioni di sostegno al reddito
▪ le Pubbliche Amministrazioni, fermo restando il rispetto dei vincoli in materia di contenimento della spesa pubblica ed esclusivamente per esigenze temporanee o eccezionali:
- nell'ambito di progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o che fruiscono di ammortizzatori sociali
- per lo svolgimento di lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi
- per attività di solidarietà, in collaborazioni con altri Enti pubblici o associazioni di volontariato
- per l'organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.

Attivazione del voucher

Le prestazioni di lavoro occasionale devono essere attivate tramite la **piattaforma informatica gestita dall'Inps**, previa registrazione degli utilizzatori e dei prestatori.

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani

Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

Nel caso in cui l'utilizzatore:

- sia una **persona fisica privata**: la piattaforma informatica consente l'acquisto di un **"libretto famiglia"** nominativo, contenente titoli di pagamento di un valore nominale di 10 € per prestazioni non superiori a un'ora;
- in caso contrario: l'attivazione avviene tramite versamento delle somme necessarie al successivo pagamento delle prestazioni da parte dell'Inps.

Aspetti reddituali, previdenziali e assistenziali: nulla cambia rispetto al passato; i compensi:

- sono esenti da Irpef;
- sono assoggettati a contributi previdenziali e assistenziali in modo predeterminato;
- non incidono sullo stato di disoccupato.

IL "NUOVO" LAVORO OCCASIONALE Decreto Legge 24 aprile 2017, n. 50 conv., con mod., nella Legge 21 giugno 2017, n. 96 (Art. 54-bis)		ENTRATA IN VIGORE 24 GIUGNO 2017
IL "LIBRETTO FAMIGLIA" E IL "CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE"		
DEFINIZIONE	Sono prestazioni di lavoro occasionale le attività lavorative che danno luogo nel corso di un anno civile a: <ul style="list-style-type: none">▪ compensi fino a € 5.000 per ogni prestatore, nei confronti della <u>totalità degli utilizzatori</u>;▪ compensi fino a € 5.000 per ogni utilizzatore, nei confronti della <u>totalità dei prestatori</u>;▪ compensi fino a € 2.500 per ogni prestatore <u>in favore del medesimo utilizzatore</u>.	
DIRITTI DEL PRESTATORE	Il prestatore ha diritto: <ol style="list-style-type: none">1 - all'assicurazione INPS per l'<u>invalidità</u>, la <u>vecchiaia</u> e i <u>superstiti</u>, con iscrizione alla Gestione separata;2 - all'assicurazione INAIL contro gli <u>infortuni sul lavoro</u> e le <u>malattie professionali</u>;3 - al <u>riposo giornaliero</u>, alle <u>pause</u> e ai <u>riposi settimanali</u>. Ai fini della <u>tutela della salute e sicurezza</u> del prestatore si applica il D. Lgs. n. 81/2008.	

MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale

Dott. Franco Cremonesi
Dott.ssa Daniela Giuliani


Dott.ssa Amanda D'Onofrio
Dott.ssa Carmen Tutone

COMPENSI	I compensi percepiti dal prestatore sono: 1- esenti da imposizione fiscale; 2- non incidono sul suo stato di disoccupato ; 3- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno; 4- sono computati in misura al 75% i compensi per prestazioni occasionali rese da soggetti titolari di pensione di invalidità o vecchiaia, giovani con meno di 25 anni di età iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito,
ESCLUSIONE	Non possono essere acquisite prestazioni occasionali da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia in corso o abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.
ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E PAGAMENTI	<p>Gli utilizzatori e i prestatori sono tenuti a registrarsi e a svolgere i relativi adempimenti, anche tramite un intermediario L. n. 12/79 (tramite un patronato solo per l'accesso ai libretti di famiglia), all'interno di un'apposita piattaforma informatica gestita dall'INPS che supporta le operazioni di erogazione e di accreditamento dei compensi e di valorizzazione della posizione contributiva dei prestatori attraverso un sistema di pagamento elettronico.</p> <p>I pagamenti possono essere altresì effettuati utilizzando il modello di versamento F24, con esclusione della facoltà di compensazione dei crediti di cui all'art. 17 D. Lgs. n. 241/1997.</p>
ACCREDITO COMPENSI E CONTRIBUTI	<p>L'INPS provvede, nel limite delle somme previamente acquisite dagli utilizzatori, al pagamento del compenso al prestatore il giorno 15 del mese successivo attraverso accredito delle spettanze su conto corrente bancario risultante sull'anagrafica del prestatore ovvero, in mancanza della registrazione del conto corrente bancario, mediante bonifico bancario domiciliato pagabile presso gli uffici della società Poste italiane Spa.</p> <p>L'INPS provvede altresì all'accredito dei contributi previdenziali sulla posizione contributiva del prestatore e al trasferimento all'INAIL dei premi assicurativi.</p>

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

MERKABA CONSULTING S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE



MERKABA Consulting S.r.l. Società Unipersonale
Soggetta a direzione e coordinamento di WM Immobiliare S.r.l.
20066 MELZO (MILANO) - VIA MAZZINI, 18
CAPITALE SOCIALE € 100.000,00 i.v.
N. ISCRIZIONE REG. IMPRESE DI MILANO - C.F. e P.IVA 03547960967
TEL. 0295736161 FAX 0295739603
www.merkabasrl.it - segreteria@merkabasrl.it